



*Avv. Umberto Ilardo*

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**  
**PER LA REGIONE SICILIANA – IN SEDE GIURISDIZIONALE**  
**RICORSO IN APPELLO**

Per la **B. AGRI SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE**, corr. a Riesi (CL), Via Carmelo Inglese n.11, P.IVA 01996910855, in persona del suo leg. rappr. *p.t.*, Sig. Luigi Bonfiglio, rappr. e dif. dall'Avv. Umberto Ilardo, Cod. Fisc. LRD MRT 67P19 H792W, con lui elettiv. dom. a Palermo, Via Galileo Galilei n.9, presso lo studio dell'Avv. Nino Bullaro, giusta procura – da intendersi anche ai fini telematici – in calce al presente atto (per le comunicazioni si indicano i seguenti recapiti: fax: **0934/556916**; P.E.C.: [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it));

**CONTRO**

- la **REGIONE SICILIANA (PRESIDENZA)**, in pers. del suo leg. rappr. *p.t.*;
  - l'**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**, in pers. del suo leg. rappr. *p.t.*;
  - l'**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA - ISPettorato Provinciale DELL'AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA**, in pers. del suo leg. rappr. *p.t.*;
- tutti rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

**E NEI CONFRONTI**

- dell'impresa individuale **VITA ANDREA**, Cod. Fisc. VTI NDR 89A02 A089T, in pers. del suo titolare e leg. rappr. *pro tempore*;
- della **SOCIETÀ AGRICOLA MARIANEDDI S.R.L.**, P. IVA 1922420896, in pers. del suo leg. rappr. *pro tempore*;

**NONCHÉ,**

**PREVIA AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL PRESENTE**

**RICORSO IN APPELLO,**

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA,**

**PREVIA INIBITORIA DELL'EFFICACIA ESECUTIVA,**

**NELLE PARTI E COI LIMITI DI INTERESSE *INFRA* RAPPRESENTATI,**



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

della SENTENZA N. 114/2020, PUBBLICATA IL 15 GENNAIO 2020, NON NOTIFICATA, con la quale il T.A.R. Sicilia – Palermo, Sezione Prima, ha parzialmente accolto il ricorso iscritto al n. 1878/2018 R.G. proposto dalla B. Agri per l’annullamento dei seguenti atti:

*“- del D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018 (pubblicato il 10 agosto 2018), con cui, in sostituzione degli elenchi di cui al D.D.G. n.1501 del 25 giugno 2018 (pubblicato il 26 giugno 2018), l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ha approvato gli elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto, delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (p. 25) e/o del numero minimo dei criteri di selezione convalidati (n. 2), delle domande di sostegno non ammissibili e delle domande di sostegno non ricevibili: Allegato “1”, Allegato “2”, Allegato “3”, Allegato “4” e Allegato “5”, relative al PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nella parte in cui è stato assegnato all’odierna ricorrente un punteggio inferiore rispetto a quello alla stessa spettante e, quindi, nella parte in cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse;*

*- in quanto occorrer possa, del D.D.G. n.1501 del 25 giugno 2018, pubblicato il 26 giugno 2018, con allegati i relativi elenchi, poi sostituiti col D.D.G. del 10 agosto 2018;*

*- sempre in quanto occorrer possa, dei D.D.S. n.3507 del 16 novembre 2017 e n. 3911 del 5 dicembre 2017 con cui, rispettivamente, sono stati approvati (col primo) e rettificati (col secondo) gli elenchi provvisori delle domande ammissibili, di quelle non ricevibili e di quelle non ammissibili;*

*- del provvedimento tacito con cui è stata rigettata l’istanza presentata dalla B.Agri Società Agricola Semplice volta ad ottenere il riesame del punteggio conseguito mediante il riconoscimento, e conseguente attribuzione, di ulteriori punti;*

*- in genere, di qualsiasi altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, compreso, prudenzialmente, il bando e le disposizione attuative e, in genere, gli atti della procedura, ove interpretati nel senso delineato al motivo di ricorso sub 1.1., che segue;*



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

***nonché per la condanna della P.A.***

*alla refusione, in favore della ricorrente, dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati”.*

## **FATTO**

### **E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIME CURE**

1. In data 14 dicembre 2016, l’Assessorato Regionale Siciliano dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura (d’ora in poi, per brevità, solo “Assessorato”), nell’ambito del “Programma di sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020”, pubblicava il Bando relativo alla “**Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole**”.

La suddetta Sottomisura 4.1 aveva come obiettivo “...l’*ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un sostegno per le imprese che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle stesse sui mercati...*” (cfr. l’art. 2 del Bando).

2. L’art. 5 del Bando, rubricato “*Criteri di selezione*”, indicava i criteri per la valutazione e la selezione delle domande di sostegno.

Nel corpo del suddetto art. 5, poi, erano riportate le tabelle con l’indicazione di ogni singolo criterio, della descrizione del criterio, del punteggio attribuibile e della documentazione comprovante il possesso del requisito.

In particolare, le predette tabelle prevedevano dei criteri – con relativi punteggi – valevoli per tutti i comparti produttivi (“*A – Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi – max 80 punti*”; cfr. la tabella recata alle pagg. 3-5 del Bando) nonché alcuni criteri specifici relativi a determinati settori produttivi (“*B1 – Investimenti prioritari nei settori produttivi “Produzioni vegetali” – max 20 punti*”, cfr. la tabella recata alle pagg. 6-9 del Bando, e “*B2 – Investimenti prioritari nei settori produttivi “Produzioni animali” – max 20 punti*”, cfr. pagg. 10-11 del Bando).

Ciascuno dei suddetti “criteri”, a sua volta, era suddiviso in sub-criteri, in relazione ad ognuno dei quali era previsto un punteggio.

3. Per quanto di interesse, si rappresenta che, con riferimento alle “*Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi*”, la relativa tabella prevedeva diversi criteri,



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

con le relative descrizioni, punteggi e documentazione tipicamente e funzionalmente indicata a comprova del requisito, tra cui i seguenti:

	Principio dei criteri di Selezione	Descrizione criterio	Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
A2	Iniziativa finalizzate alla concentrazione dell'offerta proposte da associazioni di agricoltori	Il punteggio dovrà essere attribuito qualora la domanda di aiuto/iniziativa progettuale sia presentata o proposta esclusivamente (100% dei soci) imprenditori agricoli appositamente associati (nelle forme giuridiche previste dalla legge italiana e dal Codice Civile): - associazioni costituite dopo la data 01/01/2014 di decorrenza della programmazione 2014/2020; - associazioni già esistenti anteriormente alla data del 01/01/2014 di decorrenza della programmazione 2014/2020	12  8	Iscrizione alla C.C.I.A. e fascicoli aziendali, sia delle singole imprese agricole prima della costituzione dell'associazione, sia della neo associazione agricola; copia atto costitutivo e statuto dell'associazione



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

A5	Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione	Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'azienda agricola oggetto della richiesta di aiuto realizza produzioni di qualità certificata I.G.P., D.O.P. (Reg. CE n. 510/2006, Reg. UE n.1151/2012), SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione e qualora commercializzati almeno il 50% della produzione certificata. Per il settore zootecnico il punteggio sarà attribuito anche alle aziende che rispettano il sistema di rintracciabilità di filiera ISO 22005 e/o etichettatura facoltativa carni bovine (Reg. 1760/2000) e qualora commercializzino almeno il 50% della produzione come certificata con i suddetti sistemi	DOP-IGP 12  SQNPI – SQNZ 10  Regimi Facoltativi 8	Attestazione dell'Ente di controllo o di certificazione; verifica del rapporto tra fatturato dei prodotti certificati e fatturato totale relativi all'esercizio precedente.
----	--	---	--	---

Sempre all'art. 5 del Bando, poi, era previsto che:

*“Ai fini dell'ammissione in graduatoria della domanda di aiuto bisogna soddisfare le seguenti condizioni:*

- 1. conseguire un punteggio minimo pari a 25;*
- 2. almeno 2 criteri di selezione attribuiti...”.*

A mente del citato art. 5, quindi, ciascun richiedente avrebbe dovuto auto-attribuirsi un punteggio, compilando e sottoscrivendo la scheda tecnica di auto valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi, allegando la relativa documentazione.

**4.** L'art. 6 del Bando, rubricato *“Tempi e modalità di presentazione delle domande di sostegno”*, prevedeva poi che le domande di sostegno avrebbero dovuto essere caricate sul portale SIAN di AGEA a partire dal 20 dicembre 2016 e sino al 10 aprile 2017 (termini, poi, entrambi prorogati).

**5.** In data 3 aprile 2017, con scrittura privata registrata in pari data alla Agenzia delle Entrate di Gela al n.164, i Sigg. Bonfiglio Giuseppe, nato a Riesi il 10/11/1928 (C.F.



*Avv. Umberto Ilardo*

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

BNF GNG 72H04 F065Y), Bonfiglio Luigi, nato a Mazzarino il 05 febbraio 1964 (C.F. BNF LGU 64B05 F065Z) e Bonfiglio Gaetano Giuseppe, nato a Mazzarino il 04 giugno 1972 (Cod. Fisc. BNF GNG 72H04 F065Y), costituivano una società agricola semplice con ragione sociale “**B. AGRI Società Agricola Semplice**”, conferendo, unificando e concentrando, nella predetta NEWCO, le **due** imprese agricole individuali già facenti rispettivamente capo al Sig. Bonfiglio Luigi ed al Sig. Bonfiglio Giuseppe, mentre l’inserimento nella compagine sociale del Sig. Bonfiglio Gaetano Giuseppe avveniva (non già in virtù della confluenza di un’autonoma impresa agricola, bensì) per via della sua fattuale ed effettiva ricomprensione nella famiglia coltivatrice dell’impresa facente capo al proprio padre, Bonfiglio Giuseppe, a cui, infatti, il Bonfiglio Gaetano Giuseppe fattivamente partecipava in ausilio del proprio genitore, già avanti con gli anni e con salute oramai cagionevole (il quale genitore, infatti, come si vedrà fra poco, nelle more decedeva).

L’atto costitutivo detta predetta società prevedeva (ovviamente ai precipui fini della determinazione delle quote di partecipazione sociale, non essendo infatti previsto un vero e proprio capitale sociale nelle società personalistiche; n.d.r.) un “capitale sociale”, così denominato, di Euro 3.000 (tremila), che veniva versato dai tre soci in parti uguali (mille euro a testa).

Peraltro, ritenendo fin da subito che la posizione di Bonfiglio Gaetano Giuseppe, quale componente di fatto della famiglia coltivatrice del proprio genitore, non rendesse opportuna la sua partecipazione sociale alla NEWCO, le parti ponevano in essere e formalizzavano, lo stesso giorno 3 aprile 2017, una scrittura privata modificativa della “B. AGRI” (scrittura che, però, veniva registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Gela il 19 ottobre 2017 al n.539), la quale prevedeva il sostanziale venir meno della partecipazione sociale di Bonfiglio Gaetano Giuseppe, con sua immediata fuoriuscita dalla NEWCO mediante la cessione della sua quota sociale, per metà (euro 500,00) al padre Bonfiglio Giuseppe e, per l’altra metà (di altri euro 500,00), al fratello Bonfiglio Luigi.

Sicché, quali soci della NEWCO, rimanevano solo i due titolari delle due ditte individuali che erano confluite nella “B. AGRI”.

6. Tornando ai fatti di causa, si rappresenta che, con riferimento al bando in questione, la B.Agri presentava apposita domanda di aiuto/iniziativa progettuale per la tipo-



*Avv. Umberto Ilardo*

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

logia di intervento: “ammodernamento strutturale”, per un importo totale richiesto di € 970.638,02.

In sede di compilazione della scheda di auto-valutazione, e sulla base dei requisiti posseduti (rispondenti ai criteri e sub-criteri oggetto di valutazione), la B.Agri si auto-attribuiva 82 punti, rispondenti ai seguenti sub-criteri:

A1	punti 7
A2	punti 12
A3	punti 6
A5	punti 12
A6	punti 14
A7	punti 8
A9	punti 3
FG1	punti 8
FG2	punti 12

Alla suddetta domanda, alla quale veniva assegnato il n. 54250303580, veniva allegata la relativa documentazione probante.

7. Istruite le domande, con D.D.S. n. 3507 del 16 novembre 2017 (pure, prudenzialmente, impugnato; n.d.r.) venivano approvati gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammissibili (con i relativi punteggi), delle domande di sostegno non ricevibili (con indicazione dei motivi di non ricevibilità), delle domande di sostegno non ammissibili (con indicazione dei motivi di non ammissibilità) e delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo di 25 punti e/o del numero minimo di almeno 2 criteri di selezione convalidati (con le relative indicazioni del punteggio inferiore a 25 e/o del numero, inferiore a 2, dei criteri di selezione convalidati).

Poiché gli elenchi pubblicati recavano alcuni errori, in data 5 dicembre 2017 veniva emesso il D.D.S. n. 3507 (anch'esso pure impugnato; n.d.r.), col quale, in buona sostanza, venivano rettificati i relativi elenchi, prevedendosi altresì che, entro il termine di 30 giorni, gli interessati avrebbero potuto chiedere, con apposite memorie, il riesame del punteggio conseguito.



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

8. L'istanza della B.Agricoltura veniva ritenuta ammissibile ed otteneva 58 punti, collocandosi così al 271° posto della graduatoria (elenco) provvisoria.

In particolare, alla B. Agricoltura venivano riconosciuti i seguenti criteri, con il relativo punteggio:

A1	punti 7
A3	punti 6
A6	punti 14
A7	punti 8
A9	punti 3
FG1	punti 8
FG2	punti 12

9. Per converso, alla B.Agricoltura non venivano riconosciuti alcuni requisiti (sub-criteri) di cui la stessa era in possesso, con conseguente mancata attribuzione dei relativi punti, che le avrebbero consentito di meglio collocarsi nella graduatoria e, quindi, di aspirare direttamente al contributo, senza attendere e/o auspicare scorrimenti della medesima.

Si trattava, in particolare, dei sub-criteri (e relativi punteggi) A2 e A5, inerenti le priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi e che avrebbero comportato, ove riconosciuti, l'attribuzione di ulteriori 12 + 12 punti.

10. Con memoria datata 14 dicembre 2017, pertanto, la B. Agricoltura chiedeva il riesame del proprio punteggio, chiedendo, in particolare, il riconoscimento di 12 punti con riferimento al sub-criterio A2 - *“Iniziativa finalizzate alla concentrazione dell’offerta proposte da associazioni di agricoltori”*.

Già il solo riconoscimento dei suddetti 12 punti avrebbe determinato l'attribuzione alla B. Agricoltura di 70 punti (58 + 12) in luogo dei 58 assegnati (e lo stesso dicasi, ovviamente, per il caso in cui auspicabilmente si fosse ottenuto il doveroso riconoscimento del punteggio di 12 punti di cui al sub-criterio A5), il che avrebbe consentito alla stessa di fare un notevole balzo in avanti nell'elenco provvisorio; balzo che sarebbe stato ancor più evidente (consentendo alla B.Agricoltura di collocarsi ai primissimi posti dell'elenco), allorché fosse stato riconosciuto alla stessa l'ulteriore punteggio a cui aveva diritto, ossia i 12 punti previsti per il sub-criterio A5.



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

Infatti, sommando ai 58 punti ottenuti gli ulteriori 12 punti per il sub-criterio A2 e altri 12 per il sub-criterio A5, la B. Agri avrebbe ottenuto, complessivamente, 82 punti (58 + 12 + 12), che le avrebbero permesso di collocarsi nelle primissime posizioni della graduatoria, assicurandole così in via diretta ed immediata l'attribuzione del contributo<sup>1</sup>.

La suddetta memoria, così come prescritto dal D.D.S. n. 3911 del 5 dicembre 2017, veniva indirizzata all'Ufficio istruttore (*i.e.*: al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Caltanissetta), ma non riceveva alcun riscontro: e ciò tanto è vero che, con D.D.G. n. 1501 del 25 giugno 2018, venivano approvati gli elenchi definitivi delle domande ammesse, di quelle non ricevibili, di quelle non ammissibili etc., da cui risultava che la B. Agri, pur figurando sempre nell'elenco delle domande ammesse (Allegato 1), manteneva i soli 58 punti già in precedenza assegnati, addirittura scalando di una posizione, ossia collocandosi al 272° posto.

**11.** Svolgendo una breve digressione, si segnala che, in data 2 febbraio 2018 (così come già accennato *supra*), veniva a mancare il Sig. Bonfiglio Giuseppe, il quale, per quanto qui rileva e, quindi, con specifico riferimento alla propria posizione di socio della "B. AGRI Società Agricola Semplice", lasciava quali eredi legittimi i seguenti signori:

- per 2/12 della quota sociale della B. AGRI, la propria moglie, Sig. També Gaetana nata a Riesi il 22 novembre 1940, Cod. Fisc. TMB GTN 40S62 H281H, ivi residente, via Inglese Carmelo n. 11;
- per 1/12 della quota sociale della B. AGRI, il proprio figlio, già socio della B. AGRI, Bonfiglio Luigi, nato a Mazzarino il 05 febbraio 1964, Cod. Fisc. BNF LGU 64B05 F065Z, residente a Riesi, via Romagna s.n.;

---

<sup>1</sup> Va in proposito rilevato che la dotazione finanziaria prevista per la sotto-misura 4.1. era limitata (cfr. l'art. 3 del Bando), sicché il fatto di collocarsi più in alto in graduatoria, ossia nelle prime posizioni, aumentava le possibilità di ottenere il chiesto contributo.

Pertanto, ove alla B. Agri fosse stato riconosciuto l'ulteriore punteggio a cui la stessa aveva diritto, con 82 punti si sarebbe collocata in graduatoria tra il 4° e il 12° posto, a pari punti con le ditte che hanno ottenuto 82 punti, ossia in una posizione che le avrebbe assicurato, in maniera certa, l'erogazione del contributo richiesto.



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

- per 1/12 della quota sociale della B. AGRI, l'altro proprio figlio, Bonfiglio Gaetano Giuseppe, nato a Mazzarino il 04 giugno 1972, Cod. Fisc. BNF GNG 72H04 F065Y;
- per 1/12 della quota sociale della B. AGRI, l'altro proprio figlio, Bonfiglio Massimo, nato a Mazzarino il 28 maggio 1978, Cod. Fisc. BNF MSM 78E28 F065M, residente a Riesi, via Giuseppe Mazzini n. 34;
- ed infine, per l'ulteriore 1/12 della quota sociale della B. AGRI, l'altra propria figlia, Bonfiglio Vita, nata a Mazzarino il 14 marzo 1969, Cod. Fisc. BNF VTI 69C54 F065H, residente a Riesi, via Inglese Carmelo n. 11.

Con atto modificativo del contratto sociale della B. Agri Società Agricola Semplificata del 24 luglio 2018, i predetti eredi, con il consenso adesivo del socio superstite della B. AGRI, Bonfiglio Luigi (che detto consenso manifestava nella sua doppia veste sia di socio superstite sia, anche, di erede del defunto genitore), convenivano di continuare l'impresa sociale, disponendo il subentro nella posizione sociale del defunto Bonfiglio Giuseppe e, in particolare, precisamente e contestualmente regolando tra loro la composizione della compagine sociale, prevedevano la sostanziale continuità dell'attività della società nelle persone dei due figli, Sigg. Bonfiglio Gaetano Giuseppe e Bonfiglio Massimo, *a latere* del fratello Bonfiglio Luigi, già socio della B. AGRI, ciascuno dei quali con una quota pari a 4/12 del capitale sociale.

**12.** Tornando ai fatti di causa, si rileva che, con successivo D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018, venivano approvati, in espressa sostituzione degli elenchi allegati al D.D.G. n.1501 del 25 giugno 2018, i nuovi elenchi regionali definitivi modificati.

Tuttavia, nonostante le suddette modifiche, la posizione della B. Agri rimaneva immutata.

**13.** Poiché i suddetti provvedimenti, nella parte in cui era stato attribuito alla B. Agri un punteggio inferiore rispetto a quello alla stessa spettante e, quindi, consequenzialmente, in quella in cui era stata determinata la graduatoria ed approvato l'elenco definitivo delle domande ammesse, con collocazione penalizzante in graduatoria della B. Agri, risultavano illegittimi, l'odierna deducente proponeva ricorso al TAR Sicilia, Sede di Palermo, chiedendo l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di altre misure cautelari idonee, degli atti sopra indicati.



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

**14.** Il ricorso, in particolare, veniva affidato ad un unico, complesso ed articolato motivo, col quale, deducendosi la “*Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del bando e dei criteri di selezione nonché delle disposizioni di attuazione – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 99/2004 e s.m.i. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 230-bis cod. civ. – Violazione e/o falsa applicazione delle norme e principi in materia di conferimento di azienda - Violazione e/o falsa applicazione artt. 1362 e seguenti cod. civ. - Eccesso di potere – Travisamento ed errore nei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione – Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa – Illogicità manifesta*”, veniva dedotta la illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui avevano riconosciuto alla B. Agri un punteggio (pari a 58 punti) rispetto a quello (di 82 punti) alla stessa effettivamente spettante, sulla base dei criteri di selezione fissati dal bando, e, quindi, l’avevano collocata al 272° posto della graduatoria.

**15.** Notificato e depositato il ricorso, che veniva iscritto al n. 1878/2018 R.G. ed assegnato alla Prima Sezione del TAR Sicilia-Palermo, si costituivano in giudizio, con atto di costituzione meramente formale, le Amministrazioni resistenti, senza svolgere alcuna difesa.

**16.** All’esito della C.C. del 25 ottobre 2018, l’adito TAR, con ordinanza n. 2169 pubblicata il 29.10.2018, riteneva che: “...*ai fini del decidere, si rende necessario acquisire dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea documentati chiarimenti, in digitale e cartaceo (copia di cortesia), sui fatti di causa, corredati da eventuali atti istruttori e schede di valutazione, che dovranno essere trasmessi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza...*”, differendo la trattazione dell’istanza cautelare alla C.C. del 6 dicembre 2018.

**17.** L’Assessorato, in adempimento alla predetta ordinanza, depositava della documentazione, tra cui un “*Rapporto circostanziato*”, a firma del Dirigente del Servizio 7, nel quale venivano spiegate (!) le ragioni del mancato riconoscimento, alla B. Agri, dei punteggi di cui *supra* si è detto.

**18.** Con *Memoria* del 3 dicembre 2018, la B. Agri replicava a quanto asserito dall’Assessorato nel suddetto *Rapporto circostanziato*, evidenziando che le deduzioni in



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

esso contenute finivano proprio lì dove iniziavano le ragioni del ricorso, le quali, quindi, rimanevano di fatto incontestate.

19. Con ordinanza n. 1155 del 7 dicembre 2018, il TAR,

- dopo aver rilevato che:

*“- la ricorrente contesta la mancata attribuzione del punteggio relativo ai criteri A 2 e A 5;*

*- in esecuzione degli incumbenti istruttori disposti con l’ordinanza collegiale n. 2169 del 25 ottobre, è stato depositato il rapporto informativo del 29 ottobre 2018, con cui l’Amministrazione regionale ha chiarito che la ricorrente non aveva presentato i documenti richiesti dall’art. 5 del bando e, in particolare:*

*- con riferimento al criterio A 2, “Iniziativa finalizzate alla concentrazione dell’offerta proposte da associazioni di agricoltori”: mancavano il fascicolo aziendale, nonché la documentazione relativa all’iscrizione all’INPS e alla CCIAA del socio Bonfiglio Gaetano Giuseppe;*

*- con riferimento al criterio A 5, “Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione”: non era stato possibile verificare il rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati e quello totale relativo all’esercizio precedente, in quanto si trattava di un soggetto di nuova costituzione...”;*

- e dopo aver dato atto del fatto che:

*“...la ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha rappresentato che:*

*- alla data della domanda il signor Bonfiglio Gaetano Giuseppe non faceva parte della società, perché aveva ceduto la sua quota agli imprenditori agricoli Bonfiglio Luigi e Bonfiglio Giuseppe;*

*- trattandosi di una nuova società, avrebbe dovuto tenersi conto della produzione delle imprese agricole, che vi erano confluite;*

***Rilevato che la difesa erariale non ha ulteriormente controdedotto su tali profili...”;***

- statuiva che:

*“...sussiste il periculum in mora in considerazione del possibile esaurimento dei fondi nelle more della decisione nel merito;*



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

***Ritenuto che, a una sommaria cognizione e allo stato degli atti, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni iuris avuto riguardo alle convincenti deduzioni di replica della ricorrente;***

*Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva alle ulteriori fasi della procedura...".*

**19.** In ottemperanza alla predetta ordinanza, l'Assessorato Regionale, dopo aver richiesto alla ricorrente la produzione di taluni documenti esplicativi ed a seguito della positiva valutazione degli stessi, ammetteva in graduatoria la B.Aagri – sia pur con riserva – riconoscendole il punteggio dalla stessa richiesto, pari a 82 punti, che le consentiva di collocarsi nelle primissime posizioni e, comunque, in posizione (largamente) utile ad ottenere il chiesto contributo; tali circostanze, oltre ad essere state documentate da questa difesa (cfr. la documentazione versata in atti in data 23 aprile 2019 e che pure in questa sede si produce), venivano rappresentate al TAR con *Memoria* del 4 maggio 2019, depositata in vista dell'udienza pubblica del 5 giugno 2019.

**20.** In data 10 maggio 2019, quindi ben oltre il termine ex art. 73, comma 1, c.p.a., l'Assessorato, in vista della suddetta udienza pubblica del 5 giugno 2019, produceva ulteriore documentazione, tra cui, nuovamente, il Rapporto circostanziato che era stato già prodotto, in adempimento all'ordinanza del TAR del 29.10.2018, i cui assunti erano stati già confutati dalla B.Aagri con la *Memoria* del 3 dicembre 2018, che il TAR aveva positivamente valorizzato, allorché, nell'accogliere l'istanza cautelare della ricorrente, aveva riconosciuto che il ricorso fosse assistito da adeguato *fumus boni iuris*, “...***avuto riguardo alle convincenti deduzioni di replica della ricorrente...***”.

**21.** All'esito dell'udienza pubblica del 5 giugno 2019, con ordinanza n. 1611 del 14 giugno 2019 il TAR, dopo aver dato atto del fatto che “...*i controinteressati sono stati correttamente individuati, ma che, ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento...*”, ordinava alla ricorrente d'integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, prescrivendone le modalità e i tempi, fissando per la trattazione del ricorso la nuova udienza pubblica del 20 dicembre 2019.

**22.** Entro i termini assegnati, la B.Aagri procedeva all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità prescritte dal TAR.



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

**23.** In vista della suddetta udienza pubblica, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, nell’interesse delle Amministrazioni resistenti, depositava una *Memoria* che riproduceva, pedissequamente, il contenuto del più volte richiamato *Rapporto circostanziato*.

Ciò tanto è vero che, con *Memoria di replica* del 29 novembre 2019, nel replicare alla suddetta memoria dell’Avvocatura, la B. Agri evidenziava che detta memoria riproduceva il contenuto del *Rapporto circostanziato* già in atti e che era stato già confutato dalla B. Agri con la *Memoria* del 3 dicembre 2018 (a cui rinviava), i cui assunti, si scusi la ripetizione, erano stati pienamente condivisi dal TAR in sede cautelare.

**24.** Con la sentenza n.114 del 15 gennaio 2020, in questa sede impugnata, il TAR ha parzialmente accolto il ricorso della B.Aгри, compensando le spese.

Il giudice di prime cure, dopo aver dato atto dell’avvenuta integrazione del contraddittorio, ha accolto le deduzioni della ricorrente in ordine al mancato riconoscimento dei 12 punti riferiti al criterio A5, mentre ha rigettato il ricorso nella parte in cui è stato contestato il mancato riconoscimento di 12 punti con riferimento al criterio A2.

**25.** Nella parte motiva della sentenza, per quanto qui di interesse, si legge che:

.....

(omissis)

Ciò premesso, va rilevato, per quanto riguarda il criterio A 2, che l’art. 5 del bando prevedeva, per quanto d’interesse, l’attribuzione di 12 punti alle iniziative, finalizzate alla concentrazione dell’offerta, che erano state proposte “esclusivamente (100 % dei soci)” da imprenditori agricoli, i quali si erano costituiti in associazione successivamente alla data del 1° gennaio 2014, come comprovato dall’iscrizione alla camera di commercio, dai fascicoli aziendali e dalla copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

L’Amministrazione regionale non ha riconosciuto tale punteggio in quanto nella compagine della società vi erano due imprenditori agricoli (Bonfiglio Luigi e Bonfiglio Giuseppe) e un terzo soggetto (Bonfiglio Gaetano Giuseppe), il quale non aveva tale qualità, come comprovato dal fatto che non possedeva un proprio fascicolo aziendale e non era iscritto negli elenchi della Camera di commercio.

La ricorrente sostiene che si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che la società agricola semplice B.Aгри era stata costituita il 3 aprile 2017 tra i signori Giuseppe Bonfiglio, Luigi Bonfiglio e Gaetano Giuseppe Bonfiglio, ma che, con diverso atto, nella stessa data, la compagine era stata modificata con l’estromissione dell’unico soggetto non in possesso della qualità d’imprenditore agricolo.

Orbene, come evidenziato nella memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato in vista della trattazione del merito del ricorso e comprovato dalla relativa documenta-



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

zione, l’atto modificativo non era opponibile all’Amministrazione, in quanto la scrittura privata non aveva data certa ed era stata registrata il 19 ottobre 2017, ovverosia successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, che era stato fissato nel 10 aprile 2017.

Né può condividersi la prospettazione della ricorrente secondo cui la *lex specialis* non richiedeva necessariamente che tutti gli associati fossero imprenditori agricoli e, comunque, se così interpretata sarebbe stata illegittima.

L’art. 5 faceva, infatti, testualmente riferimento a domande presentate “*esclusivamente (100 % dei soci)*” da “*imprenditori agricoli appositamente associati*”, in quanto l’Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, si era autodeterminata nel senso d’incentivare l’aggregazione tra imprenditori agricoli e non anche il coinvolgimento di nuovi investitori.

Nessun rilievo assume poi la circostanza che il signor Gaetano Giuseppe Bonfiglio era il figlio di uno dei due imprenditori agricoli associati e collaborava con il padre nella conduzione dell’impresa agricola, in quanto si tratta di una circostanza in fatto irrilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio<sup>2</sup>.

(omissis)

“.....”

<sup>2</sup> Per completezza si riporta quanto affermato dal TAR in accoglimento delle altre deduzioni della B.Aagri:

*“A diversa conclusione deve, invece, giungersi relativamente alla mancata attribuzione di 12 punti relativamente al criterio A5, il quale era riferito alle aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione, che commercializzavano almeno il 50 % dei loro prodotti, come comprovato da attestazioni rilasciate dell’ente di controllo e dalla verifica del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati e quello totale relativi all’esercizio precedente.*

*L’Amministrazione regionale non ha attribuito tale punteggio, in quanto ha ritenuto che la ricorrente non avesse dato dimostrazione della commercializzazione di prodotti IGP ed, essendo società di nuova costituzione, non poteva comprovare la fatturazione di prodotti agricoli nell’esercizio precedente.*

*Si tratta, ad avviso del collegio, di una motivazione inadeguata dovuta a una carenza d’istruttoria, in quanto, trattandosi di una società di nuova costituzione, avrebbe dovuto tenersi conto della produzione delle imprese agricole, che vi erano confluite.*

*Non sarebbe, infatti, ragionevole incentivare l’aggregazione tra imprenditori agricoli (vedi criterio A2) e al contempo penalizzare le nuove associazioni, non tenendo conto della produzione relativa agli anni precedenti.*

*Considerato che, come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente, su richiesta fatta dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha documentato il possesso di tale requisito, la censura va ritenuta, come detto, fondata.*

*Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso va accolto con riferimento al profilo della mancata attribuzione di 12 punti relativamente al criterio A5 e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati per quanto di ragione e nei limiti d’interesse.*

*Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alla novità e peculiarità delle questioni poste...”.*



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

26. Orbene, fermo restando l'accoglimento parziale del ricorso, non può farsi a meno di rilevare come la sentenza del TAR non sia affatto condivisibile, siccome erronea, infondata, ingiusta, contraddittoria ed omissiva, nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione allorché non ha riconosciuto alla B.Aagri i 12 punti dalla stessa richiesti con riferimento al criterio A2, sicché la stessa, nei limiti suddetti, è meritevole di essere annullata e/o riformata da Codesto Ecc.mo CGA, per i seguenti

### MOTIVI DI APPELLO

#### 1.

#### **ERRONEITÀ, INFONDATEZZA, ILLEGITTIMITÀ, INGIUSTIZIA, CONTRADDITTORIETÀ ED OMISSIVITÀ DELLA SENTENZA DEL TAR – FONDATEZZA DEL RICORSO DI PRIME CURE.**

Come sopra evidenziato, il TAR ha rigettato le deduzioni svolte dalla ricorrente avverso il mancato riconoscimento di 12 punti in ordine al criterio A2.

Nel fare ciò, tuttavia, il TAR,

- per un verso, è caduto in contraddizione con quanto dallo stesso affermato in sede cautelare;
- per altro verso, ha omesso di esaminare tutte le deduzioni svolte dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa.

#### 1.1.

Come sopra si è visto, in sentenza il TAR ha valorizzato quanto “*evidenziato nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato in vista della trattazione del merito del ricorso*”.

Senonché, come pure si è detto, gli assunti dedotti dall'Avvocatura dello Stato nella predetta memoria depositata in vista della udienza di merito, erano meramente ripetitivi di quelli contenuti nel “*Rapporto circostanziato*”, a firma del Dirigente del Servizio 7 (nel quale venivano spiegate le ragioni del mancato riconoscimento, alla B. Agri, dei suddetti punteggi), depositato dall'Avvocatura in vista della C.C. del 6 dicembre 2018, e che la B.Aagri aveva contestato e confutato con la *Memoria* del 3 dicembre 2018, le cui difese erano state condivise dal TAR, allorché quest'ultimo, nell'accogliere l'istanza cautelare della ricorrente, con l'ordinanza cautelare n. 1155 del 7 dicembre 2018:

- aveva dato espressamente atto del fatto che:



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

“ - in esecuzione degli incumbenti istruttori disposti con l’ordinanza collegiale n. 2169 del 25 ottobre, è stato depositato il rapporto informativo del 29 ottobre 2018, con cui l’Amministrazione regionale ha chiarito che la ricorrente non aveva presentato i documenti richiesti dall’art. 5 del bando...”;

➤ soggiungendo che:

- “...la ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha rappresentato che: - alla data della domanda il signor Bonfiglio Gaetano Giuseppe non faceva parte della società, perché aveva ceduto la sua quota agli imprenditori agricoli Bonfiglio Luigi e Bonfiglio Giuseppe...”;

➤ e che:

“...Rilevato che la difesa erariale non ha ulteriormente controdedotto su tali profili...”;

➤ accoglieva l’istanza cautelare, affermando che:

“...a una sommaria cognizione e allo stato degli atti, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris avuto riguardo alle convincenti deduzioni di replica della ricorrente...”.

Da quanto sopra risulta che il TAR, in sede cautelare, aveva pienamente condonato le deduzioni svolte da B. Agri, nella più volte richiamata Memoria del 3 dicembre 2018, a confutazione del rapporto informativo prodotto in giudizio dall’Avvocatura.

In sentenza, però, pur in assenza di elementi di novità (essendo la memoria dell’Avvocatura depositata in vista dell’udienza pubblica meramente riproduttiva del contenuto del rapporto informativo dell’Amministrazione già prodotto in giudizio!!!) e senza che in udienza pubblica fossero state sollevate perplessità in proposito e/o fossero stati richiesti ulteriori chiarimenti in tal senso, in maniera del tutto contraddittoria – oltre che erronea – il TAR ha dichiarato di condividere le argomentazioni riportate nella memoria della Difesa erariale, già ampiamente confutate dalla B. Agri con argomentazioni che, come visto, lo stesso TAR aveva già dichiarato espressamente di condividere, ammettendo la ricorrente alle successive fasi della procedura (!!!).

Ora, se dal lato può ovviamente ritenersi che quanto affermato dal giudice in sede cautelare non sia – necessariamente – vincolante per la decisione di merito, dall’altro lato non può nascondersi come abbia “preso in contropiede” le prerogative difensive di



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

parte ricorrente il fatto che medesimo Giudice, in presenza degli stessi elementi fattuali e deduttivi e senza esteriorizzare il sopravvenire di dubbi (in modo che essi potessero eventualmente formare oggetto di confronto in sede di discussione), dichiarò in sentenza di condividere, *sic et simpliciter*, le deduzioni di una parte (resistente), che lo stesso Giudice, in fase cautelare ma dopo apposita istruttoria, aveva già ritenuto superate dalle difese spiegate in giudizio dalla controparte (ricorrente).

Ma, al di là di ciò, resta il fatto che quanto asserito dal TAR in sentenza si pone in netto contrasto con quanto dallo stesso TAR affermato in sede cautelare, senza però che tale *revirement* sia stato adeguatamente motivato e, quindi, senza spiegare le ragioni per cui le difese erariali, che in precedenza non erano state condivise, ad un tratto sono divenute convincenti (!!!).

A ciò va aggiunto che, a fronte della chiarezza dell'ordinanza cautelare del 7 dicembre 2018, e dell'ammissione della B.Agri alle successive fasi della procedura, col riconoscimento di 82 punti, in capo a quest'ultima si è ingenerato il legittimo affidamento sul fatto che la stessa avrebbe ottenuto il finanziamento.

Il TAR, tuttavia, obliterando completamente tale circostanza, è tornato sui suoi passi, disattendendo – sulla base di argomenti non condivisibili e che lo stesso TAR aveva già superato – il proprio *decisum* cautelare che aveva contribuito a ingenerare nella ricorrente il legittimo affidamento e la legittima aspettativa all'ottenimento del finanziamento.

## 1.2.

A quanto va aggiunto che il ragionamento del TAR è erroneo ed omissivo.

Quanto all'assunto per cui “...l'atto modificativo non era opponibile all'Amministrazione, in quanto la scrittura privata non aveva data certa ed era stata registrata il 19 ottobre 2017, ovvero successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, che era stato fissato nel 10 aprile 2017...”, premesso che si tratta di atto la cui giuridica opponibilità non è sottoposta alla certezza della data, non può farsi a meno di segnalare che il problema afferente la rilevanza (o meno) della data certa, con riferimento ad una scrittura che, per essere meramente rettificativa della portata di un negozio, si riconduce essenzialmente e necessariamente ad esso, era – ed è – nel caso di specie un falso problema, poiché così facendo il TAR, così come aveva fatto in prece-



*Avv. Umberto Ilardo*

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

denza il rapporto informativo dell'Amministrazione regionale, ha finito col trascurare i punti nevralgici dedotti col ricorso.

Il TAR, infatti, soffermandosi esclusivamente sulla questione della data certa, non sembra aver tenuto in debita considerazione il fatto che la “B. AGRI Società Agricola Semplice” è **stata costituita unificando e concentrando nella predetta NEWCO le due imprese agricole individuali già facenti rispettivamente capo al Sig. Bonfiglio Luigi ed al Sig. Bonfiglio Giuseppe**, mentre l’inserimento nella compagine sociale del Sig. Bonfiglio Gaetano Giuseppe è avvenuta per via della sua fattuale ed effettiva ricomprensione nella impresa del proprio genitore, Bonfiglio Giuseppe.

Tuttavia, ritenendosi fin da subito che la posizione di Bonfiglio Gaetano Giuseppe, quale componente di fatto della famiglia coltivatrice del proprio genitore (Bonfiglio Giuseppe), non rendesse opportuna la sua partecipazione sociale alla NEWCO, **lo stesso giorno della costituzione della B. Agri, ossia il 3 aprile 2017**, le parti predisponavano una scrittura privata modificativa della “B. AGRI” (che però veniva registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Gela il 19 ottobre 2017 al n.539), la quale prevedeva l’annullamento della partecipazione di Bonfiglio Gaetano Giuseppe, con sua immediata fuoriuscita dalla NEWCO mediante la cessione della sua quota sociale, per metà (euro 500,00) al padre Bonfiglio Giuseppe e, per l’altra metà (di altri euro 500,00), al fratello Bonfiglio Luigi.

Il fatto che la registrazione della suddetta scrittura privata modificativa sia avvenuta ad ottobre del 2017, non fa venir meno il fatto, che qui più rileva, **che fin dalla sua costituzione i soci della NEWCO erano solo i due titolari delle due ditte individuali che erano confluite nella “B. AGRI”** (ossia Bonfiglio Luigi e Bonfiglio Giuseppe, entrambi in possesso del rispettivo fascicolo aziendale) **e che Bonfiglio Gaetano Giuseppe non interveniva nella NEWCO in quanto titolare di una propria impresa (che non esisteva) bensì in quanto partecipante alla famiglia coltivatrice dell’impresa del padre Bonfiglio Giuseppe.**

Alla luce di tale ultima considerazione, va peraltro evidenziato che, diversamente da quanto asserito dal TAR (e sul punto si tornerà ancora al successivo paragrafo 1.4.), anche se fosse rimasto quale socio della B. Agri il Sig. Bonfiglio Gaetano Giuseppe, figlio di Bonfiglio Giuseppe, detta presenza, siccome giustificata nell’ambito del-



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

la posizione dal medesimo assunta nella famiglia di lui, non avrebbe potuto considerarsi alla stregua di una partecipazione inficiante (per quale ragione ?) la aggregazione/concentrazione nella B.Agrì delle due imprese individuali di Bongfiglio Giuseppe e di Bonfiglio Luigi (entrambe aventi fascicolo aziendale).

### 1.3.

La sentenza del TAR non è condivisibile neppure nella parte in cui ha ritenuto che *“Né può condividersi la prospettazione della ricorrente secondo cui la lex specialis non richiedeva necessariamente che tutti gli associati fossero imprenditori agricoli e, comunque, se così interpretata sarebbe stata illegittima. / L’art. 5 faceva, infatti, testualmente riferimento a domande presentate “esclusivamente (100 % dei soci)” da “imprenditori agricoli appositamente associati”, in quanto l’Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, si era autodeterminata nel senso d’incentivare l’aggregazione tra imprenditori agricoli e non anche il coinvolgimento di nuovi investitori”*.

Ora, premesso che, così come si vedrà nel prosieguo del presente atto, l’ipotizzata presenza (quale socio) del Sig. Bonfiglio Gaetano Giuseppe non può essere affatto equiparata ed accomunata alla figura di *“nuovi investitori”* a cui allude il TAR, va evidenziato che il giudice di prime cure non ha tenuto conto (e sul punto la sentenza risulta omissiva) del fatto che, al di là del mero dato letterale (peraltro non univoco; n.d.r.), l’art.5 del bando non può essere letto ed interpretato nel senso fatto proprio dall’amministrazione, prima, e dal TAR, poi.

Ed invero, nella sentenza impugnata non si fa alcun cenno alla *ratio* della disposizione in parola né ai paradossi (il)logici che deriverebbero dalla sua applicazione nel senso (rigido) prospettato dall’Amministrazione ed accolto dal TAR.

Come si è detto in parte narrativa, l’art. 5 in parola, con riferimento al criterio A2 (rubricato: *“Iniziativa finalizzate alla concentrazione dell’offerta proposte da associazioni di agricoltori”*), nell’apposita tabella, nella sezione relativa alla *“Descrizione del criterio”*, prevedeva che:

*“Il punteggio dovrà essere attribuito qualora la domanda di aiuto/iniziativa progettuale sia presentata o proposta esclusivamente (100% dei soci) imprenditori agricoli appositamente associati (nelle forme giuridiche previste dalla legge italiana e dal Codice Civile):*



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

- associazioni costituitesi dopo la data 01/01/2014 di decorrenza della programmazione 2014/2020;

- associazioni già esistenti anteriormente alla data del 01/01/2014 di decorrenza della programmazione 2014/2020”.

Orbene, l’interpretazione di tale disposizione fatta propria dall’Amministrazione e condivisa dal TAR:

- per un verso, contrasta con la *ratio* e l’obiettivo sotteso alla stessa, ossia quello di favorire la c.d. concentrazione;
- e, per altro verso, invece di considerare la aggregazione di ulteriori imprese come neutra ai fini del punteggio, viene a illogicamente a penalizzarla (ché, infatti, di ciò non è dato ravvisare alcuna logica ragione), come se le imprese ulteriori fossero inficiate da un *quid* di incomprensibilmente ed estensivamente invalidante l’aggregazione comunque avvenuta con il concorso delle imprese rilevanti.

Anzi, siffatta interpretazione finisce per colorarsi persino di aspetti paradossali di illogicità manifesta ed abnormità, conducendo, a mo’ di (paradossale) esempio, all’assurdo disconoscimento del punteggio *de quo* in situazioni in cui si determinasse addirittura una importante concentrazione di molteplici imprese (ad esempio: ben più di due), aventi tutte un pregresso fascicolo aziendale, la quale importante concentrazione verrebbe però vanificata dalla presenza dell’ulteriore, piccola (e superflua) impresa che pure dovesse confluirci, mentre una concentrazione di appena due imprese sarebbe per ciò solo premiata, nonostante che l’obiettivo trasversale della concentrazione verrebbe realizzato in misura inferiore rispetto al primo caso.

Al fine di meglio comprendere l’erroneità (e l’assurdità) degli assunti del TAR, si riporta un esempio, peraltro banale, costruito su quello testé prefigurato e condito da numeri paradossali.

Ed invero, supponiamo che ben 99 (novantanove) imprenditori agricoli, ognuno dei quali in possesso di un proprio fascicolo aziendale, decidano di realizzare la concentrazione, costituendo una società nella quale far confluire le rispettive aziende.

Supponiamo, anche, che di questa società entri a far parte un socio (il centesimo socio) non – formalmente – imprenditore agricolo professionale e, quindi, privo del



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

fascicolo aziendale e che detta società, con riferimento alla sottomisura 4.1., presenti domanda di aiuto/iniziativa progettuale.

Ipotizziamo altresì che soli 2 (due) imprenditori agricoli decidano di costituire una società e presentino domanda di partecipazione al medesimo bando.

Orbene, seguendo la logica (!) dell'Amministrazione regionale e del TAR:

- nel primo caso, nonostante l'elevato numero di imprenditori agricoli che si sono associati (ben 99) e, quindi, nonostante l'obiettivo della concentrazione sia stato più che ampiamente perseguito, il sub-criterio A2 (e il relativo punteggio) non dovrebbe essere riconosciuto, in quanto della neo-costituita società è entrato a far parte anche un socio non imprenditore agricolo professionale;
- nel secondo caso, invece, nonostante si siano concentrate solo due imprese agricole, il punteggio di cui al sub-criterio A2 verrebbe riconosciuto.

Ora, è evidente che una siffatta interpretazione ed applicazione del sub-criterio in parola sarebbe del tutto illogica, irrazionale, assurda e paradossale e, soprattutto, si porrebbe in contrasto con la *ratio* e la stessa finalità sottesa alla concentrazione voluta dal bando in parola.

La sentenza del TAR, arrendendosi al mero dato letterale della disposizione di bando in esame, ed in contrasto con quanto lo stesso TAR aveva fatto in sede cautelare (!!!), ha ommesso di considerare gli ulteriori profili di illegittimità, illogicità ed erroneità dedotti dalla ricorrente, pervenendo ad una conclusione assolutamente erronea.

Pertanto, sul punto, la sentenza del TAR, oltre ad essere erronea, risulta palesemente omissiva, non avendo esaminato tutti i profili di illegittimità dedotti, la cui fondatezza era – ed – evidente.

#### 1.4.

Del pari non condivisibile, siccome erroneo, infondato e persino illogico, è l'ulteriore passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma che *“Nessun rilievo assume poi la circostanza che il signor Gaetano Giuseppe Bonfiglio era il figlio di uno dei due imprenditori agricoli associati e collaborava con il padre nella conduzione dell'impresa agricola, in quanto si tratta di una circostanza in fatto irrilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio”*.



*Avv. Umberto Ilardo*

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

Trattasi di assunti erronei ed infondati, poiché gli stessi non tengono conto delle norme e dei principi vigenti in materia di impresa familiare coltivatrice, che trova la sua disciplina nella legge n.203/1982 nonché nell'art. 230 bis del Cod. Civ.

Com'è noto, la costituzione di un'impresa familiare coltivatrice, al pari dell'impresa familiare regolata dall'art. 230 bis c.c., trova la sua fonte nella previsione di legge e non richiede particolari formalità; si tratta di una mera situazione di fatto che trova applicazione quando vi sia prestazione continuativa di lavoro nell'impresa o nella famiglia da parte dei familiari, coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo.

Per ciò che concerne i rapporti interni dei partecipanti all'impresa familiare coltivatrice, si fa riferimento all'istituto dell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c., in quanto compatibile.

Orbene, nel caso di specie, al di là del fatto che, come sopra evidenziato, fin da subito (cioè fin dalla sua costituzione), i soci della NEWCO erano i due titolari delle due ditte individuali che erano confluite nella "B. AGRICOLA" (ossia Bonfiglio Luigi e Bonfiglio Giuseppe, entrambi in possesso del rispettivo fascicolo aziendale), va ulteriormente rimarcato che anche se fosse rimasto quale socio il Sig. Bonfiglio Gaetano Giuseppe, figlio di Bonfiglio Giuseppe, detta presenza, siccome giustificata nell'ambito della posizione dal medesimo assunta nella famiglia di lui, non avrebbe potuto considerarsi alla stregua di una partecipazione inficiante (per quale ragione ?) la aggregazione/concentrazione nella B.Agricola delle due imprese individuali (entrambe aventi fascicolo aziendale).

Infatti, se è vero che il Sig. Bonfiglio Gaetano Giuseppe non era in possesso di un proprio fascicolo aziendale, è altrettanto vero che (proprio perché egli non era titolare di impresa con proprio fascicolo aziendale) la sua inclusione si giustificava perfettamente in chiave interna alla impresa del genitore, sia alla luce della normativa agraria sia in coerenza con le disposizioni sulla impresa familiare.

È appena il caso di ricordare che il Sig. Bonfiglio Gaetano Giuseppe, come detto, era componente della famiglia coltivatrice del proprio genitore, prestando la propria attività lavorativa nell'impresa familiare agricola.



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

Pertanto, alla luce della specifica normativa *in subiecta materia*, benché privo di un proprio, autonomo fascicolo aziendale, lo stesso non era affatto privo dei requisiti richiesti per essere un imprenditore agricolo professionale (né, tantomeno, poteva essere assimilato ad un investitore esterno; n.d.r.), essendo tale colui che esercita attività agricola come titolare, contitolare, ma anche come coadiuvante familiare, amministratore, lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica.

Il fatto, poi, che il sig. Bonfiglio Gaetano non avesse presentato formale domanda per il riconoscimento della qualifica, ciò non vuol dire – anzi: non vuol dire affatto – che lo stesso non fosse, nella sostanza, in possesso dei relativi requisiti.

Tuttavia, poiché lo stesso faceva parte del nucleo familiare del padre ed era un coadiuvante dell'impresa agricola familiare, non aveva alcuna esigenza di acquisire la formale qualifica IAP e di munirsi di un proprio fascicolo aziendale, pur essendo, si ripete, in possesso di tutti i requisiti.

Tale aspetto – di fondamentale importanza – è stato però sbrigativamente licenziato dal TAR, il quale non ha spiegato il perché l'inserimento in società di Bonfiglio Gaetano Giuseppe, ossia di un componente della famiglia coltivatrice dell'impresa (quella del genitore Bonfiglio Giuseppe) regolarmente munita di fascicolo aziendale e che – mediante la costituzione della B.Agrì s.s. – andava a concentrarsi con quella dell'impresa Bonfiglio Luigi (anch'essa munita di preesistente fascicolo aziendale), **avrebbe vanificato siffatta concentrazione**.

In buona sostanza, il punto nodale della specifica questione, ossia la doverosa **NON** considerazione del componente della famiglia coltivatrice quale investitore esterno, non è stata affrontata (e comunque non è stata debitamente considerata) dal TAR.

Ed invero, per quanto qui interessa, la domanda è stata presentata da una società sorta dall'unificazione di due imprese agricole aventi, ciascuna, il proprio fascicolo aziendale, sicché, diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione regionale prima e dal TAR poi, il sub-criterio A.2 avrebbe dovuto essere senz'altro riconosciuto e con esso il relativo punteggio, mentre l'efficacia asseritamente invalidante dell'iniziale inserimento di un componente della famiglia coltivatrice dell'azienda avente fascicolo aziendale, che, come visto, risulta del tutto illogica, non ha trovato alcuna logica e con-



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

vincente spiegazione, né nell'operato dell'Amministrazione né nella decisione del TAR, la quale, in parte qua, merita di essere annullata e/o riformata da Codesto Ecc.mo CGA.

### 1.5.

Va infine evidenziato un elemento di intima contraddizione nella motivazione addotta dal TAR a sostegno della parte di sentenza qui impugnata.

Ed infatti, nella misura in cui il TAR ha ritenuto che il fatto che “*il signor Gaetano Giuseppe Bonfiglio era il figlio di uno dei due imprenditori agricoli associati e collaborava con il padre nella conduzione dell'impresa agricola*” costituiva “*una circostanza in fatto irrilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio*”, non si capisce allora perché il sub-criterio A.2. non sia stato riconosciuto (?).

Infatti, se effettivamente, così come rilevato dal TAR, si trattava di una circostanza in fatto irrilevante, è evidente che la stessa avrebbe dovuto essere senz'altro considerata neutra ai fini del riconoscimento del sub-criterio e del relativo punteggio e, quindi, essa non avrebbe dovuto essere addotta quale causa ostativa di esso.

Anche sotto tale profilo, quindi, si coglie l'erroneità, in parte qua, della sentenza del TAR.

\* \* \*

### **ISTANZA DI INIBITORIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA**

La fondatezza del ricorso in appello è evidente.

Del pari evidente è la ricorrenza del *periculum in mora*.

A tal proposito si rappresenta che, senza il riconoscimento dei 12 punti previsti per il criterio A.2 (in atto non riconosciuto per effetto della sentenza del TAR), la B. Agri otterrebbe 70 punti, i quali, sono insufficienti ad ottenere il finanziamento.

Poiché l'Amministrazione regionale è in procinto di emettere i (o meglio: di completare l'emissione dei) decreti di finanziamento a valere sulla misura 4.1., in favore delle ditte in atto meglio collocatesi in graduatoria rispetto alla B. Agri, ciò determinerebbe l'esaurimento delle risorse finanziarie destinate alla misura in parola, con gravissimo pregiudizio per l'odierna ricorrente/appellante, la quale, anche in caso di esito vittorioso del giudizio di appello, di fatto rischierebbe di non vedersi riconosciuto il contributo, stante l'insussistenza di fondi, venendo privata così della possibilità di realizzare il proprio progetto di ammodernamento.



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

A ciò va aggiunto che, a seguito dell'ammissione con riserva e del riconoscimento anche dei 12 punti previsti per il criterio A.2 e, quindi, di 82 punti complessivi, il che consentiva alla B. Agri di collocarsi nelle primissime posizioni della graduatoria ed ottenere il finanziamento, l'odierna ricorrente/appellante aveva già predisposto tutte le risorse, materiali, tecniche e finanziarie, per l'immediato avvio del programma di investimento una volta ottenuto il finanziamento.

Risulta pertanto necessario che l'Ecc.mo CGA disponga l'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, con conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati, ovviamente nei limiti di interesse sopra rappresentati, ovvero disponendo qualsiasi altra misura cautelare idonea a salvaguardare le ragioni dell'odierna ricorrente/appellante.

\* \* \*

#### **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

#### **ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Come già segnalato, il ricorso di prime cure, oltre alle Amministrazioni resistenti, è stato notificato ai controinteressati sopra specificamente individuati.

Il TAR, tuttavia, ha ritenuto che “*ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento*”, disponendo che la ricorrente procedesse all'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami; cosa che la ricorrente ha fatto.

Orbene, stante l'elevato numero dei soggetti potenzialmente controinteressati e, quindi, della difficoltà di procedere alla notifica individuale, si chiede che anche Costo Ecc.mo CGA autorizzi la ricorrente alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso in appello, che rappresenta la formalità più adeguata per l'integrazione del contraddittorio, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ovvero secondo le altre modalità che verranno prescritte dall'Ecc.mo Collegio.

\* \* \*

Per quanto sopra e per ogni altro motivo, la B.Agri Società Agricola Semplice, *ut supra* rappresentata e difesa:



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta  
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma  
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916  
PEC [studiolegaleilardo@certmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@certmail-cnf.it)

- preliminarmente chiede

**A S.E. IL PRESIDENTE**

di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso in appello, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ovvero secondo le altre modalità che intende prescrivere;

- ciò premesso, così conclude:

**VOGLIA L'ECC.MO C.G.A.**

- preliminarmente disporre l'inibizione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, quindi, sospendere, nei limiti di interesse sopra rappresentati, gli effetti degli atti impugnati, ovvero disporre altra misura cautelare idonea a salvaguardare le ragioni dell'odierna ricorrente/appellante;

- nel merito, accogliere il superiore ricorso in appello e, per l'effetto, riformare parzialmente, nei limiti di interesse sopra rappresentati, l'impugnata sentenza del TAR, riconoscendo il diritto della B. Agri Società Agricola Semplice a vedersi riconosciuto il maggior punteggio di cui *supra*.

Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso in appello è soggetto al C.U. nella misura fissa di Euro 975,00.

*S.J.*

Caltanissetta, lì 10 marzo 2020

Avv. Umberto Ilardo